



AZIENDA USL
VALLE D'AOSTA

UNITÉ SANITAIRE LOCALE
VALLÉE D'AOSTE

Codice Regione 020 – Codice U.S.L. 101

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE

**S.C. Prevenzione e Sicurezza
degli Ambienti di Lavoro**

Région Amérique 7/L
11020 – Quart
tel. 0165-774601
fax 0165-774695

Quart, li - 9 LUG. 2013

Spett.le
CONI

Comitato Regionale Valle d'Aosta
Corso Lancieri di Aosta, 41/A
11100 – A O S T A (AO)

Prot. n. : 64482

Risposta a nota n. del

Oggetto: applicazione del D.Lgs 81/08 alle
associazioni sportive dilettantistiche.

In relazione alla Vs richiesta del 13 giugno 2013 prot. n. 204 (ns. prot. n. 57550 del 17/06/2013) e prendendo a riferimento un parere espresso dal Ministero del Lavoro (di cui si allega copia) si ritiene che anche le Associazioni Sportive Dilettantistiche rientrino nell'ambito di applicazione del D.Lgs 81/08. Da questo punto di vista però è necessario fare alcuni distinguo in relazione al tipo di prestazione effettuata dai partecipanti o collaboratori delle associazioni perché da questo dipende la totale o parziale attuazione delle norme di prevenzione di cui al D.Lgs 81/08. In particolare:

- *se all'interno dell'associazione esistono lavoratori dipendenti (es. personale amministrativo regolarmente assunto anche se a tempo parziale, collaboratori coordinati e continuativi o lavoratori a progetto che svolgono l'attività nei luoghi di lavoro della associazione e che rientrano nella tipologia di contratto di cui all'art. 3 comma 7 del D.Lgs 81/08) l'applicazione della norma è integrale e quindi è obbligatoria la redazione del documento di valutazione dei rischi anche in forma standardizzata;*
- *se all'interno dell'associazione vi sono soltanto soci che svolgono in modo volontario e gratuito incarichi rappresentativi e organizzativi, non è necessaria la redazione del documento di valutazione dei rischi in quanto ai volontari si applicano, ai sensi dell'art 3 comma 12 del D.Lgs 81, soltanto gli artt. 21 e 26 dello stesso decreto. In questo caso mediante un accordo tra il volontario e l'associazione è necessario definire a chi compete, in caso di uso di attrezzature e in caso di rischi da ridurre con l'adozione di dispositivi di protezione individuali (DPI), garantire la messa a norma e la manutenzione delle attrezzature e la fornitura dei DPI.*
- *Se l'associazione si avvale di allenatori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, a questi si applicano gli artt. 21 e 26 del D.Lgs 81/08. In questo caso si applica quanto riportato nel punto precedente.*

Nella tabella seguente viene riporta schematicamente la casistica sopra indicata.

Restando a disposizione per eventuali chiarimenti o integrazioni, si porgono distinti saluti.

Il Responsabile della S.C.

Ing. Agostino Roffin

Schema di alcune situazioni che possono presentarsi nell'ambito delle associazioni sportive

PERSONALE	ARTICOLI APPLICABILI DEL D.LGS 81/08	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI	SOGGETTO CON OBBLIGO DI TUTELA DEI LAVORATORI
Lavoratore regolarmente assunto (es. personale amministrativo, collaboratore con contratto a progetto, ecc.)	Applicazione integrale del D.Lgs 81/08	Sì – anche in forma standardizzata (per n. lavoratori <10)	Datore di Lavoro
Amministratore volontario	Art. 21 e art. 26	No DVR Sì DUVRI (se si rientra nei casi previsti dall'art. 26) tra associazione e il gestore dell'impianto presso cui l'amministratore opera	Accordo, possibilmente formalizzato, tra Associazione e amministratore che stabilisce a chi compete la fornitura dei DPI e delle attrezzature a norma
Allenatore collaboratore che usa impianti gestiti direttamente dall'associazione	Art. 21	No	Accordo, possibilmente formalizzato, tra Associazione e allenatore che stabilisce a chi compete la fornitura dei DPI e delle attrezzature a norma
Allenatore collaboratore che usa impianti condotti da altra associazione o da altro gestore	Art. 21 e art. 26	No DVR Sì DUVRI (se si rientra nei casi previsti dall'art. 26) tra gestore impianto e associazione/allenatore	Accordo, possibilmente formalizzato, tra Associazione e allenatore che stabilisce a chi compete la fornitura dei DPI e delle attrezzature a norma Accordo formalizzato tra Associazione/allenatore con altra associazione/gestore per evidenziare i rischi della struttura e delle attrezzature messe a disposizione dal gestore dell'impianto

Qual è la normativa applicabile in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nell'ambito delle Associazioni sportive dilettantistiche?
(Risposta a quesito del 1 settembre 2010)

A riscontro del quesito su emarginato, relativo alla applicabilità alle associazioni sportive dilettantistiche (indicate di seguito come ASD), si forniscono le seguenti indicazioni generali.

In via preliminare si osserva che, alla luce della ampia definizione normativa di lavoratore e di datore di lavoro dettata dal D. Lgs. n. 81/2008 alle lettere a) e b) dell'art. 2, nonché del campo di applicazione di cui all'art. 3 comma 1, che ricomprende tutti i settori di attività e tutte le tipologie di rischio, il mondo del non profit in generale e pertanto anche le associazioni o società sportive dilettantistiche, rientrano nel campo di applicazione del decreto in esame.

Infatti il lavoratore è *"la persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge una attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere un'arte o una professione..."*, mentre la definizione di datore di lavoro è ormai svincolata dalla titolarità della responsabilità dell'impresa, e deriva invece, più in generale, dalla responsabilità dell'organizzazione delle prestazioni lavorative o alle stesse equiparate.

Bisogna ulteriormente rilevare che le prestazioni lavorative rese nell'ambito delle suddette associazioni non sono oggetto di una disciplina particolare nei commi successivi del citato articolo 3, come invece avviene per altre categorie di prestazioni lavorative o tipologie di lavoratori.

Stante quanto sopra, occorre stabilire se, in mancanza di una espressa limitazione operata dal legislatore, le norme del D.Lgs. n. 81/2008 siano applicabili integralmente nell'ambito delle suddette associazioni ovvero se dalle norme che disciplinano le stesse – legge 16 dicembre 1991, n. 398 *"Disposizioni relative alle associazioni sportive dilettantistiche"*, l'art. 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, oltre che da disposizioni di carattere fiscale e previdenziale concernenti le stesse – possano discendere indirettamente alcune limitazioni alla integrale applicazione delle stesse.

La principale fonte normativa che regola le ASD è il citato art. 90 della legge n. 289/2002, che, nell'estendere le disposizioni della legge 16 dicembre 1991, n. 298 e s.m. e le altre disposizioni tributarie riguardanti le ASD anche alle società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fini di lucro, disciplina, ai commi 17 e 18, alcuni aspetti relativi alla loro costituzione nonché al contenuto dell'atto costitutivo e dello statuto, fra i quali i principi generali in materia di contenuti dello statuto e dell'atto costitutivo delle stesse, come l'assenza del fine di lucro, il rispetto del principio di democrazia interna, la gratuità degli incarichi degli amministratori.

Per quanto riguarda il profilo tributario, va rilevata l'inclusione fra i *redditi diversi* ad opera dell'art. 67, comma 1, lett. m) del Testo Unico del 22/12/1986 n. 917 (T.U.I.R.), delle *"indennità di trasferta, i rimborsi forfettari di spesa, i premi e i compensi erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle federazioni sportive nazionali,dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che sia da essi riconosciuto"*, ai quali sono stati equiparati, con le modifiche apportate a tale testo normativo, dal comma 3 del citato art. 90 della L. n. 89/2006, quelli derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società o di associazioni sportive dilettantistiche.

Dalla disciplina normativa sopra sommariamente richiamata risulta che l'ordinamento non detta un particolare regime giuridico per le prestazioni lavorative rese nell'ambito degli enti in questione, se non sotto l'aspetto tributario, ove, in considerazione delle finalità ritenute particolarmente degne di tutela di promozione e tutela dello sport, estende alle stesse il regime di agevolazioni previste per le prestazioni rese in favore degli organismi di promozione sociale, subordinando il conseguimento di tali benefici al possesso dei requisiti di cui sopra, attestanti l'effettivo perseguimento di quei fini.

La normativa applicabile nel caso di prestazioni lavorative è quindi quella di diritto comune e va individuata, pertanto, nelle disposizioni che regolano in generale la materia, salvo disposizioni speciali espressamente previste.

Tanto premesso, può concludersi che, nel caso in cui gli enti in questione abbiano dipendenti o sportivi professionisti dipendenti, è pacifica l'applicazione delle norme generali a tutela della salute e sicurezza sul lavoro, mentre, in base al tenore letterale del combinato disposto degli artt. 61 del citato D.Lgs. n. 276/2003 e 3, comma 7, del D.Lgs. n. 81/2008, è prevista una deroga alla generale applicabilità delle stesse nel caso di lavoratori con contratto di lavoro a progetto che prestano la propria attività lavorativa nei locali del committente.

Infatti il citato art. 3 comma 7, nel prevedere l'applicabilità delle norme antinfortunistiche ai lavoratori a progetto di cui sopra, rimanda, per la definizione degli stessi, all'art. 61 del D.Lgs. n. 276/2003, che espressamente esclude dal campo di applicazione della disciplina relativa ai lavoratori a progetto, fra gli altri, *"i rapporti e le attività di collaborazione coordinata e continuativa comunque rese e utilizzate a fini istituzionali in favore di associazioni e società sportive dilettantistiche (...) come individuate e disciplinate dall'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289"*, salva comunque l'applicazione di clausole di contratto individuale o di accordo collettivo più favorevoli per il collaboratore.

Per tali lavoratori si esclude, altresì, l'equiparazione ai volontari di cui alla legge 266 del 1991, per i quali è previsto uno speciale regime dal comma 12 bis dell'art. 3, del D.Lgs. n. 81/2008, equiparazione possibile unicamente se la associazione rientra, in base allo statuto e all'atto costitutivo, fra quelle di volontariato di cui alla citata legge. Si può infatti ritenere che la già citata classificazione dei compensi percepiti per le prestazioni rese in tale ambito fra i *redditi diversi* ad opera dell'art. 67, comma 1, lett. m) del Testo Unico del 22/12/1986 n. 917 (T.U.I.R.), come redditi diversi da quelli lavorativi operi unicamente a fini fiscali, dal momento che gli stessi si sostanziano in compensi dovuti a vere e proprie prestazioni lavorative, a meno che, come già esposto, non sia provata la natura volontaria della prestazione nel senso sopra specificato.

Ciò è ulteriormente suffragato dalla equiparazione, pure sopra citata, a tali redditi di quelli derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società o di associazioni sportive dilettantistiche, per le quali non vi è dubbio circa la natura lavorativa della prestazione.

Stante quanto sopra, si ritiene che il regime applicabile nei casi suddetti sia quello previsto per i collaboratori coordinati e continuativi di cui all'art. 409 del codice di procedura civile anteriormente all'entrata in vigore del D. Lgs. n. 276/2003, e cioè quello previsto per i lavoratori autonomi di cui all'articolo 2222 del codice civile, per i quali l'art. 3, comma 11, del D.Lgs. n. 81/2008 dispone l'applicazione degli articoli 21 e 26 del medesimo testo normativo.

Al riguardo appare comunque opportuno puntualizzare come si applichino, in materia, i principi generali di cui agli articoli 2043 e 2051 c.c., che impongono al responsabile dell'impianto o dell'associazione sportiva dilettantistica che di esso abbia la

disponibilità – da individuare secondo la normativa di settore che regola la materia – di predisporre adeguate misure di tutela nei confronti di chi venga chiamato ad operare nell'ambito delle attività di riferimento della associazione sportiva dilettantistica e che, pertanto ne sanciscono la responsabilità secondo i principi comuni della responsabilità civile e penale nel caso di danni causati a terzi da cose in disponibilità.

Occorre, in ogni caso, sottolineare la competenza legislativa concorrente attribuita dall'art. 117 della Costituzione alle Regioni in materia di ordinamento sportivo, tutela della salute e sicurezza del lavoro. Pertanto, occorrerà tenere presente anche le normative regionali eventualmente emanate in materia.